Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 25 maggio 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 25 MAGGIO 1948:

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia.

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate tra l'Italia e la Norvegia.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Bulgaria.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona anglo-americana di occupazione in Germania.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona sovietica di occupazione in Germania.

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Romania.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Jugoslavia.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Norme concernenti gli scambi di merci tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Islanda.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Argentina.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Grecia.

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona francese di occupazione in Germania.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svizzera.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna.

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Danimarca.

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.
Abrogazione di alcuni decreti Ministeriali relativi a norme sui pagamenti con alcuni Paesi esteri.

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.
Modificazione delle norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona del franco francese.

(da 2158 a 2176)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DEL 25 MAGGIO 1948:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 5 (maggio 1948).

LEGGI E DECRETI

Relazione al decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 495, concernente la delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione d'indulto a cittadini jugoslavi in espiazione di pena nel territorio della Repubblica.

Sig. Presidente,

Dopo laboriose trattative fra la rappresentanza jugoslava in Italia, il Ministero degli affari esteri e gli altri dicasteri interessati, si è raggiunto fra i due Paesi un accordo sulla concessione di un provvedimento di clemenza a favore dei cittadini di ciascuno dei due Stati, che si trovano ad espiare la pena nel territorio dell'altro in virtù di sentenze divenute irrevocabili.

Il provvedimento rende possibile il ritorno in seno alle famiglie ad un numero non ancora precisato, ma che si ha ragione di ritenere rilevante, di italiani condannati dalle autorità giudiziarie jugoslave, detenuti in Jugoslavia, e, analogamente, ad un numero non elevato di cittadini jugoslavi, che si trovano in Italia nelle stesse condizioni.

Data la stretta reciprocità del provvedimento e tenuto presente altresì che esso costituisce in realtà l'adempimento di un accordo fra due Paesi, il cui diritto interno presenta notevoli diversità, è naturale che le caratteristiche del provvedimento stesso divergano alquanto dalle linee tradizionali degli atti di clemenza emanati nelle circostanze ordinarie. Il presente decreto legislativo di delegazione non può quindi non tenere conto di quanto è stato concordato con la Jugoslavia.

L'indulto da concedere, pertanto, è caratterizzato, da un lato, dalla mancanza di ogni esclusione, tanto oggettiva (articolo 1) quanto soggettiva (art. 3), e, dall'altro, dal fatto che ammessi a fruirne sono soltanto cittadini jugoslavi, limitatamente ai condannati con sentenza divenuta irrevocabile alla data di deliberazione del presente decreto da parte del Consiglio dei Ministri, e cioè alla data del 7 aprile 1948.

E' da ricordare che, a termini del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate, le persone domiciliate il 10 giugno 1940 in un territorio ceduto alla Jugoslavia, la lingua di uso delle quali sia l'italiana, hanno diritto di optare per la cittadinanza italiana nel termine di un anno; e i cittadini italiani di lingua jugoslava hanno nello stesso termine diritto di optare per la cittadinanza jugoslava (art. 19, paragrafo 2; e 20, paragrafo 1, dell'anzidetto Trattato). Poichè in questi casi il requisito della cittadinanza jugoslava è subordinato al mancato esercizio ovvero all'esercizio di un diritto di opzione, era opportuno, ed è stato espressamente concordato, che il condono largito sia esteso anche a tali persone, quando, rispettivamente, non abbiano, ovvero abbiano optato (art. 2).

Dato lo scopo dell'indulto, che è precipuamente quello di permettere la ricostituzione delle famiglie, l'art. 4 garantisce il ritorno in patria, a favore di chi fruisca del condono.

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 20 marzo 1948, n. 513.
Sostituzione del secondo comma dell'art. 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 60 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con il regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, è sostituito dal seguente:

« Lo scarico dei prodotti della combustione deve avvenire oltre i due terzi della lunghezza dell'autoveicolo ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — SFORZA — SCELBA — FACCHINETTI — TUPINI — TREMELLONI — PELLA — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 1948, n. 514.

Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

La legge 17 giugno 1943, n. 571, recante modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano, è abrogata.

Art. 2.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 9. — La rendita catastale è la rendita lorda media ordinaria ritraibile previa detrazione delle spese di riparazione, manutenzione e di ogni altra spesa e perdita eventuale. Nessuna detrazione avrà luogo per decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari, nonchè per imposte, sovraimposte e contributi di ogni specie.

La detrazione delle spese e perdite eventuali viene stabilita con una percentuale per ogni classe di ciascuna categoria.

Per la formazione del catasto si farà riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere per la determinazione delle tariffe, a quelli ordinari del triennio 1937-1939.

Art. 10. — La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche.

Art. 11. — La determinazione delle singole categorie e classi e delle relative tariffe è eseguita, per ciascun comune o porzione di comune, a cura degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio. I quadri delle categorie e classi ed i prospetti delle relative tariffe sono comunicati alle Commissioni censuarie comunali per i rispettivi comuni.

I prospetti delle tariffe sono comunicati, per tutti i comuni delle rispettive provincie, alle Commissioni censuarie provinciali, alle quali, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni da parte degli Uffici tecnici erariali, le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni sul prospetto relativo al proprio comune. Nei successivi sessanta giorni, viste le osservazioni delle Commissioni censuarie comunali, e sentiti gli Uffici tecnici erariali competenti, le Commissioni censuarie provinciali esaminano i prospetti delle tariffe e decidono in caso di dissenso tra le Commissioni censuarie comunali e gli Uffici tecnici erariali.

Avverso la determinazione delle categorie e classi le Commissioni censuarie comunali, possono, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere alla Commissione censuaria provinciale che, sentito l'Ufficio tecnico erariale competente, decide nei successivi sessanta giorni.

Le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali previste nel secondo e nel terzo comma saranno comunicate entro trenta giorni dalla loro definizione alle Commissioni censuarie comunali e agli Uffici tecnici erariali interessati. Entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione è ammesso ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.

La Commissione censuaria centrale si sostituisce alle Commissioni censuarie provinciali, che non emettono nel termine prescritto le decisioni di propria competenza.

Divenuta definitiva la determinazione delle tariffe, queste sono pubblicate in apposito supplemento della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12. — L'assegnazione di ciascuna unità immobiliare, alla categoria ed alla classe relativa, nonchè l'accertamento della consistenza delle singole unità immobiliari ed il calcolo delle relative rendite catastali, sono eseguite dall'Ufficio tecnico erariale, che compila una tabella nella quale, per ciascun comune o porzione di comune, in corrispondenza a ciascuna ditta e distintamente per unità immobiliare, sono indicate le rispettive categorie e classi, nonchè la consistenza.

Per le unità immobiliari contemplate nell'art. 10, la tabella deve inoltre contenere l'indicazione della rispettiva rendita catastale.

La tabella è pubblicata mediante deposito negli uffici comunali per il periodo di trenta giorni. Il sindaco, con suo manifesto dà notizia di tale pubblicazione, indicando il luogo, i giorni e le ore in cui gli interessati possono prenderne visione.

Art. 16. — Il nuovo catasto edilizio urbano è formato in base alle risultanze dell'accertamento generale dei fabbricati e alla valutazione della rispettiva rendita catastale.

Esso è costituito dallo schedario delle partite, dallo schedario dei possessori e dalla mappa urbana.

Art. 18. — Le variazioni occorrenti ai fini della conservazione del nuovo catasto edilizio urbano sono apportate, per tutti i comuni della provincia, dall'Ufficio tecnico erariale o da sua Sezione staccata, posti nel capoluogo della provincia.

Una copia dello schedario delle partite, tenute al corrente con le successive variazioni, è depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai comuni della circoscrizione.

Presso i detti Uffici è depositata una copia della mappa, da aggiornarsi periodicamente a cura degli Uffici tecnici erariali.

I comuni possono ottenere gratuitamente con l'opera di propri incaricati, od a loro spese con l'opera dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la copia della mappa del loro territorio e degli atti che costituiscono il nuovo catasto edilizio urbano.

Art. 19. — I diritti di scritturato, di visura e di disegno per copie, certificati od estratti degli atti relativi al nuovo catasto edilizio urbano fissati dalla tabella *C* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, verranno ripartiti fra il personale degli uffici incaricati del rilascio delle copie, certificati od estratti, con le modalità da stabilire con decreto Ministeriale. Il diritto di scritturato per le volture viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte in misura eguale.

Art. 20. — Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17.

Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

Art. 23. — La rendita catastale calcolata ai sensi dei precedenti articoli per ciascuna unità immobiliare, costituisce la base per la determinazione, nei modi che saranno stabiliti per legge, del reddito imponibile soggetto alle imposte ed alle sovraimposte.

Art. 25. — Qualora il reddito effettivo risulti inferiore di almeno un quinto al reddito imponibile determinato in base alla rendita catastale, l'Ufficio distrettuale delle imposte deve farne espressa segnalazione, dopo un triennio, al competente Ufficio tecnico erariale, che procede a verifica ai fini del classamento della unità immobiliare e della nuova determinazione della rendita catastale.

La nuova rendita catastale costituisce la base per la determinazione del reddito soggetto ad imposta, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza del triennio predetto.

Art. 26. — Il nuovo catasto edilizio urbano sarà attivato per distretto d'imposta.

Nei distretti d'imposta comprendenti i comuni nei quali, per effetto di distruzioni o di altri impedimenti dipendenti dalla guerra, le operazioni di formazione del nuovo catasto edilizio urbano abbiano dovuto essere sospese, l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano potrà avere luogo anche per comune o per gruppo di comuni.

La data di attivazione sarà stabilita con decreto del Ministro per le finanze, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Fino a quando non è attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti alla imposta sono eseguiti con le norme attualmente in vigore.

Art. 27. — Con l'attivazione del nuovo catasto edilizio urbano sono abolite le revisioni parziali dei redditi previste dalle norme precedentemente in vigore.

Art. 28. — I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell'art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare.

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti all'imposta.

La dichiarazione deve essere compilata per ciascuna unità immobiliare su apposita scheda fornita dall'Amministrazione dello Stato e deve essere corredata da una planimetria, disegnata su modello fornito dalla stessa Amministrazione, in conformità delle norme di cui all'art. 7.

I comuni sono obbligati a dare notizia agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio, delle licenze di costruzione rilasciate a norma dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 29. — Rimangono in vigore le esenzioni dalla imposta fabbricati e dalle relative sovraimposte, che sono stabilite da leggi generali e speciali.

Tali esenzioni competono pure a quelle parti delle unità immobiliari risultanti da sopraelevazioni ed ampliamenti.

Rimangono pure in vigore tutte le norme concernenti l'imposta sui fabbricati che non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Per l'applicazione delle esenzioni rimangono ferme le attuali competenze degli Uffici distrettuali delle imposte, e, in caso di controversia, delle Commissioni amministrative previste dalla legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni. L'istruttoria delle domande di sgravio per ruralità per quanto concerne il rapporto oggettivo fra la consistenza del fabbricato e l'estensione dei terreni è deferita agli Uffici tecnici erariali.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 14 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono abrogate.

Art. 4.

Al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono aggiunti, dopo l'art. 31, i seguenti articoli:

Art. 32. — L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di affidare ad appalto o a cottimo quei lavori per la formazione o per la conservazione del nuovo catasto edilizio urbano che, per il loro carattere, si prestino ad una facile sorveglianza o verificazione.

Art. 33. — Entro due anni dalla data di pubblicazione delle tariffe nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la Commissione censuaria provinciale può chiedere alla Commissione censuaria centrale la modificazione delle tariffe che riguardano comuni della propria circoscrizione, quando non le ritenga perequate nei confronti di quelle di comuni delle provincie limitrofe. La stessa facoltà è attribuita all'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

In seguito alla richiesta prevista nel precedente comma, la Commissione censuaria centrale può apportare modifiche alle tariffe già determinate.

Art. 34. — L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facoltà di rivedere, in qualunque tempo, il prospetto delle tariffe in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato e nella capacità di reddito delle unità immobiliari.

Ai nuovi prospetti delle tariffe si applicano le disposizioni del precedente art. 11.

Art. 5.

Gli articoli 32, 33, 34 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, assumono rispettivamente i numeri 35, 36, 37.

All'art. 23 della legge 8 marzo 1943, n. 153, è sostituito il seguente:

« La risoluzione in via amministrativa di ogni altra controversia, tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ed i possessori, in materia di catasti terreni e di nuovo catasto edilizio urbano è demandata in prima istanza alle Commissioni censuarie comunali ed in appello alle Commissioni censuarie provinciali. Contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale per violazione di legge o per questioni di massima.

Alle stesse Commissioni censuarie comunali e provinciali è pure demandata, rispettivamente in prima istanza ed in appello, la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti in materia d'imposte sui terreni, sui fabbricati e sul reddito agrario. Nei casi contemplati dalle leggi, contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali è ammesso ricorso alla Commissione censuaria centrale.

Resta ferma la competenza delle Commissioni amministrative previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, per le controversie in materia di indebito, errori e sgravi d'imposta nonchè di esenzioni ed agevolazioni ivi comprese quelle per ruralità.

Resta fermo il disposto dell'art. 5, secondo comma del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, in materia di ricorsi contro la decorrenza dei maggiori estimi derivanti dalle opere di bonifica.

E' mantenuta la competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, su ogni controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi o a questioni di fatto ».

Art. 6.

L'art. 3 del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 88, che sostituisce l'art. 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, è così modificato:

« Le Commissioni provinciali hanno sede in ciascun capoluogo di provincia e sono composte di un presidente, di un vice-presidente, e di otto membri effettivi e quattro supplenti. Essi sono nominati dal Ministro per le finanze esclusivamente tra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra i magistrati dell'ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, fra i quali deve essere compreso, quale membro effettivo, un funzionario degli Uffici tecnici erariali. Per l'altra metà la scelta avverrà su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dal Prefetto della provincia. Questi designerà sei membri effettivi e tre supplenti in relazione alla entità degli interessi dell'attività produttiva operanti nella provincia, ed altri sei membri effettivi e tre supplenti tra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili ».

Art. 7.

Il ricorso contro le decisioni delle Commissioni censuarie provinciali pronunciato in merito ai quadri delle categorie e classi ed ai prospetti delle tariffe anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto deve essere presentato alla Commissione censuaria centrale entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948

Atti del Governo, registro n. 20, *foglio n.* 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 515.

Norme per la dichiarazione di pubblica utilità dei raccordi ferroviari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e il commercio e per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La dichiarazione di pubblica utilità di cui all'art. 55 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, per la costruzione dei binari di raccordo e degli allacciamenti ferroviari destinati a servire stabilimenti commerciali ed industriali è fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere di impianto, ampliamento o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, le quali comprendano impianti di binari di raccordo e di allacciamenti ferroviari, è fatta, per tutto il complesso delle opere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per i trasporti e per l'industria e il commercio. Qualora tali opere di impianti, ampliamenti o sistemazione di stabilimenti commerciali e industriali, non comprendano anche la costruzione di binari di raccordo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 30 e 32 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — TUPINI — TREMELLONI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 112. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 516.

Facoltà al Ministro per i trasporti, di apportare modificazioni alle norme tecniche costruttive degli autoveicoli, previste dal regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, per gli affari esteri, per l'interno, per la difesa, per l'industria e commercio, per le finanze, per la grazia e giustizia e per l'agricoltura e foreste;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, possono essere stabilite modificazioni ai qui di seguito specificati articoli delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740:

art. 37, sagoma limite, comma I, II, III, IV;
art. 38, accessori mobili, comma I;
art. 39, pesi massimi, comma I, II, III, IV, V;
art. 55, cerchioni degli autoveicoli, comma I e II;
art. 58, segnalamento acustico degli autoveicoli, comma I e II;
art. 59, segnalamento visivo degli autoveicoli, comma I, II, III, IV, V, VI e XI;
art. 60, scappamento libero e parafanghi, comma I, II e V;
art. 61, freni e dispositivi di sicurezza, comma I, II, III, IV, V, VI e VIII;
art. 62, treni automobili e rimorchi, comma III, IV e V;
art. 63, condotta dei treni-automobili, comma I.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — TUPINI — SFORZA — SCELBA — FACCHINETTI — TREMELLONI — PELLA — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 111. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 1948, n. 517.

Norme per l'assunzione e la liquidazione, da parte dello Stato, dei debiti contratti dalle formazioni partigiane, ai fini della lotta di liberazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio, per le finanze, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

CAPO I

Disposizioni generali.

Art. 1.

Lo Stato assume le obbligazioni contratte dalle formazioni partigiane indicate nel decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, in corrispettivo di prestazioni pecuniarie o di forniture di beni o di servizi, e ne risponde nei limiti stabiliti dal presente decreto, sempre che risulti che dette prestazioni e forniture siano state fatte ai fini della lotta di liberazione.

Non sono riconosciute le obbligazioni che, nel periodo clandestino, furono contratte a nord della linea gotica, senza autorizzazione del Corpo Volontari della Libertà.

Non è ammesso alcun rimborso per le prestazioni di tenue entità in relazione alla condizione economica del creditore.

Art. 2.

Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna penale, che, ai sensi di legge, comporti la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni di guerra.

Art. 3.

Chiunque, al fine di conseguire o di far conseguire indebitamente i benefici previsti dal presente decreto, fa dichiarazioni non veritiere, o comunque commette frode, decade da ogni beneficio derivante dal decreto stesso, salve in ogni caso le sanzioni penali applicabili ove il fatto costituisca reato.

Art. 4.

Coloro che abbiano fatto prestazioni a titolo gratuito od abbiano dichiarato di rinunziare, in tutto od in parte, al rimborso ad essi spettante a norma del presente decreto avranno diritto ad un attestato di benemerenza verso lo Stato, secondo modalità da stabilirsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO II

Procedura per l'accertamento e la liquidazione.

Art. 5.

Per iniziare la procedura di riconoscimento e di liquidazione, il richiedente deve esibire atto scritto, proveniente da un comandante di brigata partigiana o di formazione corrispondente o dai Comitati di liberazione nazionale. Il documento deve essere di data anteriore alla cessazione della lotta di liberazione.

Art. 6.

Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Intendenze di finanza competenti per territorio, in relazione al luogo ove fu contratta l'obbligazione.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine è prorogato di un anno.

Nei territori a nord della linea gotica possono essere presentate soltanto domande per il rimborso dei debiti, dei quali era già stato chiesto il pagamento agli uffici stralcio dei Comandi regionali, secondo le modalità stabilite dal Governo militare alleato, salvo i casi di comprovata forza maggiore.

Art. 7.

La domanda deve contenere:

1) l'indicazione del debito, della formazione partigiana che lo contrasse e delle circostanze in cui fu contratto;

2) per le forniture di beni o di servizi, l'indicazione dell'ammontare del debito determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 12;

3) il riferimento ad altre eventuali domande di rimborso o indennizzo comunque presentate per lo stesso titolo;

4) l'indicazione di quanto il richiedente abbia percepito a titolo di pagamento, rimborso od anticipazione.

Art. 8.

Le domande devono essere corredate:

1) di un certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

2) dei documenti di cui all'art. 5;

3) di una dichiarazione della competente Intendenza di finanza comprovante che nessuna domanda per il medesimo titolo sia stata inoltrata dal richiedente alla detta Intendenza.

Le domande ed i documenti ad esse relativi sono esenti dal bollo e da ogni altro tributo.

Art. 9.

I debiti il cui ammontare non superi le L. 100.000 sono liquidati, previo accertamento della loro sussistenza e del loro importo, dalle Intendenze di finanza con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonchè con l'obbligo della presentazione dei prescritti rendiconti trimestrali.

Avverso il provvedimento della Intendenza sulla domanda di rimborso, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, può ricorrere al Ministro per il tesoro.

I debiti di valore superiore alle L. 100.000 sono accertati e liquidati dal Ministero del tesoro.

Art. 10.

Presso il Ministero del tesoro è costituita una Commissione consultiva, da nominarsi dal Ministro e composta:

di un magistrato di grado non inferiore al 4°, in servizio od a riposo, che la presiede;

di un delegato della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

di un delegato del Ministero del tesoro;

di un delegato del Ministero della difesa;

di tre rappresentanti dei partigiani aventi la qualifica di partigiani combattenti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del Ministero del tesoro.

Il parere della Commissione è obbligatorio per la definizione dei ricorsi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente e per l'accertamento e la liquidazione dei debiti di valore superiore a L. 100.000.

La Commissione dà, inoltre, parere su ogni altra questione che il Ministro per il tesoro ritenga sottoporle, relativamente alla attuazione del presente decreto.

Art. 11.

L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto è proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, nella cui circoscrizione venne contratta l'obbligazione.

Il termine per proporre l'azione è di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione adottato ai sensi dell'art. 9.

Il Tribunale e la Corte d'appello giudicano con la partecipazione di due cittadini, dei quali uno avente la qualifica di partigiano combattente, nominati con decreto del primo presidente della Corte stessa. Non possono nominarsi, per la Corte d'appello, i medesimi cittadini nominati per il Tribunale.

Art. 12.

Per i prestiti in denaro contratti dalle formazioni partigiane, il creditore ha diritto alla somma effettivamente versata, senza corresponsione di interessi.

Per le forniture di beni o di servizi, l'ammontare del debito è determinato sulla base dei prezzi e delle tariffe stabiliti dalla pubblica autorità e vigenti nel luogo e nel tempo in cui il contratto fu eseguito da parte del creditore. In mancanza di prezzi o tariffe stabiliti dalla pubblica autorità, si fa riferimento ai prezzi ed alle tariffe correnti nel luogo e nel tempo suindicati.

Art. 13.

Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformità dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è determinata con le seguenti detrazioni:

a) per le somme fino a L. 2.000.000: il 20 %;

b) per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30 %;

c) per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50 %.

Art. 14.

La liquidazione è soggetta a conguaglio in relazione a quanto sia già stato percepito dal creditore a titolo di rimborso o di anticipazione, sia in denaro sia in natura.

Restano salvi gli effetti delle transazioni intervenute sui debiti previsti dal presente decreto.

Art. 15.

Le somme dovute per effetto del presente decreto si compensano con i crediti dello Stato per avocazione di profitti di regime.

Qualora a carico degli aventi diritto al rimborso siano in corso procedure per l'accertamento o la liquidazione di profitti di regime, il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è sospeso fino a quando dette procedure non siano state concluse.

CAPO III

Disposizioni finali.

Art. 16.

I pagamenti graveranno sul bilancio del Ministero del tesoro.

L'ufficio competente, nell'eseguire i pagamenti, comunica alla competente Intendenza di finanza, in conformità del disposto dell'art. 14 del regio decreto 16 dicembre 1940, n. 1957, le generalità dell'avente diritto al rimborso, la somma assegnatagli ed il titolo relativo.

Art. 17.

Per il pagamento dei debiti previsti dal presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200.000.000 per l'esercizio 1947-48 e di L. 800.000.000 per l'esercizio 1948-49.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà introdotta nel bilancio dello Stato la variazione occorrente per l'attuazione del presente decreto.

Art. 18.

Con la entrata in vigore del presente decreto si estinguono i procedimenti pendenti contro coloro che contrassero le obbligazioni previste dall'art. 1 ed aventi per oggetto il pagamento di esse. Le spese giudiziali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Art. 19.

Nulla è innovato alle norme del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 226, concernente la definizione dei fatti di guerra e la equiparazione delle formazioni partigiane alle Forze armate ai fini del risarcimento dei danni di guerra.

Non è dovuto alcun rimborso per le prestazioni avvenute in forza di tassazioni derivanti da disposizioni adottate dal Comitato di liberazione nazionale dell'Alta Italia dopo il riconoscimento di esso da parte del Governo italiano.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 125. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Milano, pel triennio 1948-1950, i signori:

Villa prof. Luigi, medico chirurgo;

Giovanardi prof. Augusto, medico chirurgo;

Taccone prof. Girolamo, pediatra;

Tolla avv. Carlo, esperto in materie amministrative;

Broggi prof. Eugenio, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 14, *foglio n.* 4

(2133)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1948.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 613;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Bologna, pel triennio 1948-1950, i signori:

Alzona prof. Federico, medico chirurgo;

Alessandrini prof. Alessandro, medico chirurgo;

Salvioli prof. Gaetano, pediatra;

Borsi prof. Umberto, esperto in materie amministrative;

Barbieri prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1948
Registro Presidenza n. 13, *foglio n.* 361

(2134)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) e nomina del commissario straordinario.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) sorta dalle elezioni amministrative del 10 marzo 1946, si dimostrò ben presto incapace a funzionare per inerzia degli organi elettivi e per dissensi insanabili verificatisi fra i membri della stessa maggioranza consiliare.

Infatti, da successive ispezioni disposte dal Prefetto di L'Aquila, emersero gravi illegalità e deficienze nell'andamento della civica azienda imputabili agli amministratori.

In particolare risultò che il Consiglio comunale si era più volte riunito, anzichè nella sede municipale, in quella di un partito politico locale od in abitazioni private, dietro disposizioni emanate dal segretario della sezione del partito stesso di cui subiva le influenze nelle decisioni più importanti per la collettività amministrata.

L'arbitraria ingerenza del ripetuto segretario nel funzionamento dell'Amministrazione comunale e la faziosità dei consiglieri di maggioranza, non disgiunta da un'assoluta incomprensione delle loro attribuzioni, ha impedito che venissero affrontati e risolti i problemi più importanti per la popolazione ed ha trasformato la sala delle riunioni del Consiglio in una palestra di sterili discussioni improntate ad interessi personali e di partito.

Se un'azione viene svolta dai consiglieri in seno all'Amministrazione comunale essa non può considerarsi che negativa e deleteria o rivolta a conseguire scopi puramente egoistici.

Infatti, è stato accertato che hanno fatto propaganda fra la popolazione perchè non pagasse le imposte comunali e che essi stessi non intendono adempiere a tale dovere. Inoltre lo stesso sindaco ha dichiarato che essi esigono sottoporre alla decisione della sezione del loro partito tutti gli affari d'interesse comunale e che tutti i componenti del Consiglio, i quali intendevano essere compresi nell'elenco di coloro che avevano diritto alla distribuzione gratuita dei tessuti U.N.R.R.A., avevano organizzato una pubblica dimostrazione per impedire che la distribuzione stessa avesse luogo.

L'anormalità che caratterizza il funzionamento dell'Amministrazione non poteva non ripercuotersi su tutta l'attività dell'ente.

La paralisi completa dei servizi pubblici in genere, il dissesto finanziario, il caos più assoluto negli uffici comunali danno, a grandi tratti, il quadro della situazione della civica azienda.

Infatti:

1) il Comune, pur essendo proprietario di un patrimonio boschivo e pascolativo, non ne ritrae alcun reddito in quanto il ruolo dissodati non si compila dal 1946 e quello della fida pascolo dal 1945;

2) l'imposta di famiglia per il 1946, la quale, peraltro, al momento della ispezione non era ancora entrata in riscossione, è stata applicata con criteri del tutto arbitrari ed in contrasto con le vigenti disposizioni.

Infatti, essa, ha colpito soltanto il 50 % circa delle famiglie del Comune in misura non rispondente alla loro effettiva capacità contributiva e con evidente favoritismo per i consiglieri comunali. Inoltre, non è stata adottata la relativa deliberazione, si è omesso di pubblicare l'avviso per la denunzia dei redditi e, nell'elenco dei contribuenti pubblicato all'albo pretorio, non è stato indicato l'imponibile accanto all'ammontare del tributo;

3) il servizio di riscossione delle imposte sui consumi è gestito da una ditta privata per l'annuo canone di L. 20.000 e con l'aggio del 4 % sulle maggiori riscossioni dipendenti dall'aumento di tariffa fissato dal decreto legislativo luogotenenziale 9 marzo 1945, n. 62, dal decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, ma nessun controllo viene esercitato dall'Amministrazione comunale per accertare l'esattezza delle riscossioni ad aggio, l'effettivo versamento nella cassa comunale delle somme riscosse e l'applicazione di tutte le maggiorazioni di legge.

All'infuori delle predette imposte, nessun altro tributo comunale l'Amministrazione ha applicato per gli anni 1946 e 1947 lasciando così inaridire le fonti delle entrate e determinando la paralisi dell'Ente.

Infatti, tutti i servizi pubblici più importanti per la collettività versano in uno stato di completo abbandono, i dipendenti comunali non percepiscono le loro competenze dal mese di aprile scorso e le spese più indispensabili per il 1946 sono state fronteggiate, in parte, col contributo concesso dallo Stato a titolo di integrazione del bilancio.

Anche l'erogazione delle spese avviene in modo tutt'altro che regolare.

E' emerso, infatti, fra l'altro, che queste sono state effettuate, per un ammontare rilevante, sebbene non precisabile a causa del disordine esistente negli uffici, dal segretario comunale, dal messo guardia e da alcuni amministratori senza che siano state adottate le relative deliberazioni che a ciò li autorizzasse.

A causa di tale caotica situazione determinatasi nelle finanze del Comune per ignoranza ed inettitudine degli amministratori, fino all'epoca della 1ª ispezione non era stata neppure iniziata la compilazione del bilancio 1947, atto fondamentale per la vita stessa dell'ente, in quanto il nuovo segretario ivi assegnato non aveva potuto ancora accertarsi a quanto ammontavano le entrate e le spese del Comune.

Il Prefetto di L'Aquila, mentre provvedeva, a mezzo di un commissario prefettizio a fare compilare il bilancio stesso e tutti i ruoli delle imposte comunali, relativi all'anno in corso ed a quelli precedenti, contestava gli addebiti al sindaco diffidandolo formalmente perchè venissero eliminate le irregolarità accertate.

Una prima risposta del Consiglio comunale contenente il riconoscimento generico degli addebiti — in gran parte, peraltro, attribuiti ai segretari che si erano succeduti nel Comune — ed un altrettanto generico affidamento di voler evitare errori nell'avvenire venne respinto dal Prefetto perchè insufficiente e per il mancato adempimento di quanto richiesto e l'Amministrazione comunale fu nuovamente diffidata ad adottare precisi provvedimenti correttivi.

Il Consiglio comunale, riunitosi il 19 settembre 1947 deliberò di rassegnare le dimissioni, avendo la maggioranza dei membri presenti all'adunanza riconosciuti fondati gli addebiti elevati a carico dell'Amministrazione e contestato che il Consiglio si era dimostrato incapace di adottare decisioni idonee a sanare le inadempienze e le irregolarità esistenti.

Con successiva deliberazione del 20 ottobre 1947, il predetto organo considerò non valide le dimissioni stesse, decidendo di rimanere in carica e formulando propositi di sincera collaborazione e di fattiva opera per il benessere della collettività, ma tali intenzioni non ebbero pratica attuazione in quanto, alla distanza di soli 10 giorni, esso dette ancora una volta prova della sua azione illegale deliberando di non applicare per il 1948 le tariffe formate dal commissario per i tributi locali del 1947.

In considerazione delle gravi illegalità commesse dalla predetta Amministrazione, la quale ha dato prova inequivoca di voler persistere nella sua azione illegale e lesiva degli interessi della civica azienda, appare necessario procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato nella adunanza del 2 marzo 1948 e, pertanto, in conformità del parere dell'autorevole Consesso è stato predisposto lo schema di decreto che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. I. e che contempla anche la nomina di un commissario straordinario al Comune nella persona del rag. Retta Raffaele, funzionario di prefettura.

Roma, addì 14 aprile 1948

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, e gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 2 marzo 1948;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Retta Raffaele, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria del comune di Castelvecchio Subequo fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai sensi di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro per l'interno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

SCELBA

(2349)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1948.

Revoca dell'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari, del personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938, per l'aggregazione al settore del commercio della Cassa unica degli assegni familiari del personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1946 per la equiparazione, ai soli effetti economici del personale privato (commessi, aiuto commessi, fattorini ed operai) degli uffici vendite, sezioni vendite dei depositi e rivendite di Stato, agli avventizi statali di 3ª e 4ª categoria con decorrenza dal 1° ottobre 1946;

Ritenuta l'opportunità di revocare l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari disposta per il personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata, con effetto dal 1° ottobre 1946, l'aggregazione alla Cassa unica per gli assegni familiari disposta, per il personale privato in servizio presso gli uffici di vendita, depositi e rivendite dei Monopoli di Stato, con il decreto Ministeriale 3 gennaio 1938.

Roma, addì 28 febbraio 1948

Il Ministro: FANFANI

(2375)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1948.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, col quale l'avv. Giovanni Correale Santacroce è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Ritenuta l'opportunità di affidare tale incarico all'avvocato Bonaventura Bevilacqua fu Francesco Antonio;

Decreta:

L'avv. Bonaventura Bevilacqua fu Francesco Antonio è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro in sostituzione dell'avv. Giovanni Correale Santacroce.

Roma, addì 29 aprile 1948

Il Ministro: SEGNI

(2102)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1948.

Modificazioni apportate allo statuto dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, che ha costituito l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Visto lo statuto del predetto Ente, reso esecutivo con decreto Ministeriale 10 maggio 1947, n. 2786;

Ritenuta l'opportunità di integrare la composizione del Consiglio di amministrazione e delle Deputazioni di sezione dell'Ente medesimo;

Visto l'art. 60, secondo comma, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Allo statuto dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 6. — (*Omissis*).

g) da un rappresentante delle Camere provinciali del lavoro della regione pugliese designato dalle medesime, con voto di maggioranza.

La Deputazione di sezione per la Lucania è costituita dai delegati dello Stato di cui alla lettera *a*) e dai rappresentanti indicati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) degli enti e delle associazioni della Lucania.

(*Omissis*).

All'articolo 9. — Il Consiglio di amministrazione è costituito dai componenti delle due Deputazioni di sezione oltre ad un rappresentante designato rispettivamente dalla Confederazione nazionale dei lavoratori della terra, dalla Confederazione italiana degli agricoltori, dalla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti, dall'Associazione nazionale delle bonifiche, dall'Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie e dall'Associazione nazionale degli ingegneri ed architetti italiani.

(*Omissis*).

Roma, addì 7 maggio 1948

Il Ministro: SEGNI

(2199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Vittorio Barbini, Console onorario di Finlandia a Venezia.

(2207)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Einar Niels Lausberg Boesgaard, Console onorario di Finlandia a Genova.

(2208)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Luigi Cibrario, Console onorario di Finlandia a Torino.

(2209)

In data 19 aprile 1948, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Federico Weil, Console onorario di Finlandia a Firenze.

(2210)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ivaldo Righi, Console generale onorario di Costa Rica a Bologna.

(2211)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James G. McCargar, Vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2212)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Augusto Millan Iriarte, Console generale del Cile a Genova.

(2213)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giacomo Rossi, Console generale onorario del Principato di Monaco a Genova.

(2214)

In data 23 aprile 1948, il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Pasquale Berardi, Vice console onorario di Costa Rica a Napoli.

(2215)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Bribano, comune di Sedico (prov. di Belluno)

Con decreto Ministeriale 19 maggio 1948, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154 e con le modifiche indicate nelle premesse del decreto Ministeriale medesimo, il piano di ricostruzione dell'abitato di Bribano, comune di Sedico, vistato in tre planimetrie in iscala 1:2000 e tre planimetrie in iscala 1:1000, assegnandosi il termine di due anni per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data del decreto suddetto.

(2408)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	511764	8.428 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma.
Id.	513742	2.310 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517167	497 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	511765	2.807 —	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari.
Id.	513381	280 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina, vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* vedova Ferrari.	Come contro, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	5 3743	770 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* vedova Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari
Id.	513944	119 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Enrico* ved. Ferrari.	Come contro, con usufrutto a Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma.
Id.	515177	108,50	Ferrari Anton Filippo, ecc., come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Come sopra, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	517134	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	517168	168 —	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Enrico Filippo* ved. Ferrari.	Ferrari Anton Filippo fu Alberto, minore sotto la patria potestà della madre Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Giorgi Giuseppina fu *Filippo* ved. Ferrari.
Id.	519042	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	248725	70 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Feglino, frazione del comune di Orco Feglino (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
Id.	338462	35 —	Argento *Caterina* fu Carlo, moglie di Chiesa Giovanni, dom. a Finalborgo (Genova).	Argento *Maria Bianca Luigia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	477205	350 —	Belpietro Giuseppe fu Pietro, dom. a Castenedolo (Brescia), con usufrutto a Spezzati *Maria* fu Giovanni ved. *Feremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia)	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Ferremi* Giuseppe, dom. a Castenedolo (Brescia).
Id.	477206	350 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50% (1934)	476848	175 —	Boni Giovanni fu Giuseppe, dom. a Nozza (Brescia), con usufrutto vitalizio a Spezzati *Maria* fu Giovanni vedova *Feremi* Giuseppe.	Come contro, con usufrutto a Spezzati *Anna Maria* fu Giovanni vedova *Ferremi* Giuseppe.
P. R. 5% (1936)	7034	3.830 —	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.	Testolin Fiorindo, Caterina, Francesco, Ermenegilda e Angela fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Brazzale Rosa fu *Antonio Anacleto* vedova di Testolin Francesco, dom. a Novoledo di Villaverla.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2357)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali.

(1a *pubblicazione*).

Elenco n. 68.

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	155435	Cappella dei SS. Giuseppe e Cristofaro in Napoli amministrata dal Rettore *pro tempore*	42 —
Id.	415759	Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Pignataro Maggiore (Caserta), vincolata	395,50
Cons. 3,50% (1902)	43151	Parrocchia di S. Lorenzo Martire in Busso (Campobasso), vincolata	171,50
Id.	43410	Comune di Baranello (Campobasso)	73,50
Cons. 3,50% (1906)	365241	Volpi Francesco fu Carlo, domiciliato in Bergamo, ipotecata	140 —

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 13 maggio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 69.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 10 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ragonese Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 425.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 4 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Milano — Intestazione: Vanossi Enrico fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 2 — Rendita L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 6 febbraio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Campisi Calogero fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935), nominativi 1 — Rendita L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1552 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Feroggio Maggiorino fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 13 gennaio 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Istituto S. Paolo di Torino — Titoli del Debito pubblico: Buono del tesoro novennale 4 % (1943), al portatore, n. 4 — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 883 — Data: 21 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Ronchi Martino fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita L. 7.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(2356)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 67.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 406 — Data: 9 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Verona — Intestazione: Lombardi Assuero fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, nominativi 3 — Capitale: L. 53.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Gatto Margherita fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Capitale: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 3 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Fanara Alberto di Rosario — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 4 % (1951), al portatore 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1751 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Corrao Vincenzo di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 91.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1263 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Giuliani Vittorio fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, al portatore 3 — Capitale: L. 109.000.

Numero ordinale portato della ricevuta: 88 — Data: 27 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Valenti Ignazio fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2317 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione — Capitale: L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 877 — Data: 20 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Chiarini Mario fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Buono del Tesoro novennale 5 %, al portatore 1 — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 30 aprile 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 maggio 1948 - N. 93

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,80
Id. 3,50 % 1902	71,80
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,45
Redimibile 3,50 % 1934	76,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,05
Id. 5 % 1936	89,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,775
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,475
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,80
Id. 5 % convertiti 1951	99,425

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bari in data 1° agosto 1947, n. 27392, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari, è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Massimo De Sanctis, vice prefetto;

Componenti:
dott. Mario Sica, medico provinciale;
prof. dott. Giacomo Aymerich, docente in clinica ostetrica;
prof. dott. Virgilio Chiari, docente in clinica e patologia medica;
dott. Nicola Troccoli, medico condotto;

Segretario:
dott. Donato Ressa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 marzo 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2283)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 7 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64, del 16 marzo 1948, relativo all'elenco dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità, per titoli, alle funzioni di collettore, si deve leggere:

a pag. 910, n. 101, « Baisini Giovanni » e non « Biasini Giovanni;

a pag. 911, n. 247, « Citraro Sebastiano » e non « Citrato Sebastiano ».

(2419)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso a novanta posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria e successive estensioni e modificazioni;
Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni e nelle promozioni del personale statale;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, recante norme per lo svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, con il quale fu indetto un concorso per esami a novanta posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del Tesoro riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;
Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso a novanta posti di volontario negli Uffici provinciali del Tesoro — riservato ai reduci — indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946:

COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1. Cariglia Carmine	9,666	9,660	19,326
2. Rinaldi Gaetano	9	9,500	18,500
3. Grazioli Giorgio	9	9	18
4. De Luca Domenico	8,833	8,700	17,533
5. Petrali Mario	8,500	8,840	17,340
6. Zingarini Giovanni	8,333	9	17,333
7. Ciccolella Cataldo	8,833	8	16,833
8. Salvago Nunzio	8,500	8,250	16,750
9. Notarmuzi Tommaso	8,166	8,500	16,666
10. Balsamo Nicola	8,333	8,300	16,633
11. Fernandez Giacinto	7,833	8,750	16,583
12. Impallomeni Giuseppe	8,333	8,200	16,533
13. Scarpelli Efisio	7,500	9	16,500
14. Famà Francesco	8,833	7,650	16,483
15. Marzelli Giuseppe	8,166	8,300	16,466
16. Pisano Lucio	8,166	8,200	16,366
17. Maiale Antonio	8,333	8	16,333
18. Cerasuolo Gennaro	7,500	8,750	16,250
19. Leonardi Salvatore	8	8,200	16,200
20. Rando Cosimo	8,166	8,020	16,186
21. Moceo Salvatore	8,666	7,500	16,166
22. Di Lecce Nicola	8	8,100	16,100
23. Moscati Mario	9	7	16
24. Cici Francesco	7,666	8,300	15,966
25. Morena Andrea	8,333	7,600	15,933
26. Santini Prasildo	8,166	7,700	15,866
27. Taddei Silverio	8,833	7	15,833
28. Nicosia Salvatore	9,166	6,500	15,666
29. Porsio Vincenzo	7,833	7,800	15,633
30. Amoruso Giovanni	8	7,600	15,600
31. Fennacchia Francesco	7,833	7,750	15,583
32. Prudenza Pietro	7,666	7,900	15,566

COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
33. Raneri Pietro	7,833	7,700	15,533
34. Salvago Placido	7,833	7,600	15,433
35. Cavola Cesare	7,833	7,580	15,413
36. Lancia Angelo	7,833	7,560	15,393
37. Paternoster Vincenzo	7,833	7,500	15,333
38. Filomena Virgilio	8	7,200	15,200
39. Licata Giuseppe	8,166	7	15,166
40. Nuzzone Luigi	8,500	6,600	15,100
41. Leonardi Leonardo	7,333	7,760	15,093
42. Cocco Paolo	8,333	6,700	15,033
43. Sagone Michele	8,500	6,530	15,030
44. Sfilio Giuseppe	8	7	15
45. De Prosperis Vincenzo	8,166	6,600	14,766
46. Ruggeri Nello	7,166	7,500	14,666
47. De Rose Francesco	7,333	7,300	14,633
48. Baldi Ivano	7,500	7,100	14,600
49. Zampano Vincenzo	7,833	6,750	14,583
50. Tringali Francesco	7	7,580	14,580
51. Minafra Vincenzo	7,500	7,060	14,560
52. Campi Giordano	8	6,550	14,550
53. Savarese Giuseppe	8,500	6	14,500
54. Viarengo Marcellino	7,500	6,900	14,400
55. Angeli Mario	7,833	6,500	14,333
56. Dragano Giuseppe	8	6,250	14,250
57. Gusmano Ciro	8,166	6	14,166
58. Compagno Sebastiano	7	7,100	14,100
59. Donati Dante	7,666	6,400	14,066
60. Bufalini Nillo	7,500	6,500	14
61. Falino Salvatore	7,500	6,250	13,750
62. Esposito Salvatore	7,333	6,400	13,733
63. Cioffi Rufino	7,166	6,530	13,696
64. Bortolotto Angelo	7,666	6	13,666
65. Taranto Francesco	7	6,600	13,600
66. Cimminiello Giuseppe	7	6,580	13,580
67. Scala Antonio	7,500	6	13,500
68. Carnesecchi Emilio	7,166	6,300	13,466
69. Cardelli Costantino	7,166	6,200	13,366
70. Ramilli Vincenzo	7,166	6	13,166
71. Composto Giovanni	7	6,100	13,100
72. Molino Antonio	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

COGNOME E NOME	Media dei punti delle prove scritte	Punto ottenuto nella prova orale	TOTALE
1. Cariglia Carmine	9,666	9,660	19,326
2. Rinaldi Gaetano	9	9,500	18,500
3. Grazioli Giorgio	9	9	18
4. De Luca Domenico	8,833	8,700	17,533
5. Petrali Mario	8,500	8,840	17,340
6. Zingarini Giovanni	8,333	9	17,333
7. Ciccolella Cataldo	8,833	8	16,833
8. Salvago Nunzio	8,500	8,250	16,750
9. Notarmuzi Tommaso	8,166	8,500	16,666
10. Balsamo Nicola	8,333	8,300	16,633
11. Fernandez Giacinto	7,833	8,750	16,583
12. Impallomeni Giuseppe	8,333	8,200	16,533
13. Scarpelli Efisio	7,500	9	16,500
14. Famà Francesco	8,333	7,650	16,483
15. Marzelli Giuseppe	8,166	8,300	16,466
16. Pisano Lucio	8,166	8,200	16,366
17. Maiale Antonio	8,333	8	16,333
18. Cerasuolo Gennaro	7,500	8,750	16,250
19. Leonardi Salvatore	8	8,200	16,200
20. Rando Cosimo	8,166	8,020	16,186
21. Moceo Salvatore	8,666	7,500	16,166
22. Di Lecce Nicola	8	8,100	16,100
23. Moscati Mario	9	7	16
24. Cicì Francesco	7,666	8,300	15,966
25. Morena Andrea	8,333	7,600	15,933
26. Santini Prasildo	8,166	7,700	15,866
27. Taddei Silverio	8,833	7	15,833
28. Nicosia Salvatore	9,166	6,500	15,666
29. Porsio Vincenzo	7,833	7,800	15,633
30. Amoruso Giovanni	8	7,600	15,600
31. Pennacchia Francesco	7,833	7,750	15,583
32. Prudenza Pietro	7,666	7,900	15,566
33. Raneri Pietro	7,833	7,700	15,533
34. Salvago Placido	7,833	7,600	15,433
35. Cavola Cesare	7,833	7,580	15,413
36. Lancia Angelo	7,833	7,560	15,393
37. Paternoster Vincenzo	7,833	7,500	15,333
38. Filomena Virgilio	8	7,200	15,200
39. Licata Giuseppe	8,166	7	15,166
40. Nuzzone Luigi	8,500	6,600	15,100
41. Leonardi Leonardo	7,333	7,760	15,093
42. Cocco Paolo	8,333	6,700	15,033
43. Sagone Michele	8,500	6,530	15,030
44. Sfilio Giuseppe	8	7	15
45. De Prosperis Vincenzo	8,166	6,600	14,766
46. Ruggeri Nello	7,166	7,500	14,666
47. De Rose Francesco	7,333	7,300	14,633
48. Baldi Ivano	7,500	7,100	14,600
49. Zampano Vincenzo	7,833	6,750	14,583
50. Tringali Francesco	7	7,580	14,580
51. Minafra Vincenzo	7,500	7,060	14,560
52. Campi Giordano	8	6,550	14,550
53. Savarese Giuseppe	8,500	6	14,500
54. Viarengo Marcellino	7,500	6,900	14,400
55. Angeli Mario	7,833	6,500	14,333
56. Dragano Giuseppe	8	6,250	14,250
57. Gusmano Ciro	8,166	6	14,166
58. Compagno Sebastiano	7	7,100	14,100
59. Donati Dante	7,666	6,400	14,066
60. Bufalini Nillo	7,500	6,500	14
61. Falino Salvatore	7,500	6,250	13,750
62. Esposito Salvatore	7,333	6,400	13,733
63. Cioffi Rufino	7,166	6,530	13,696
64. Bortolotto Angelo	7,666	6	13,666
65. Taranto Francesco	7	6,600	13,600
66. Cimminiello Giuseppe	7	6,580	13,580
67. Scala Antonio	7,500	6	13,500
68. Carnesecchi Emilio	7,166	6,300	13,466
69. Cardelli Costantino	7,166	6,200	13,366
70. Ramilli Vincenzo	7,166	6	13,166
71. Composto Giovanni	7	6,100	13,100
72. Molino Antonio	7	6	13

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1948
Registro n. 4, foglio n. 290.

(2383)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.